



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTALTO UFFUGO TAVERNA - SCALO



Montalto Uffugo (CS), via Paolo Borsellino, snc - tel.09841525053

<http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/> - e-mail: csic88800n@istruzione.it - pec: csic88800n@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80005710787 - Codice Istituto: CSIC88800N - Codice Univoco Ufficio: UF8SHY - Indice IPA: istsc_csic88800n

I.C.MONTALTO U. TAVERNA-SCALO
Prot. 0019235 del 18/12/2025
VII (Uscita)

Al personale in servizio

Al sito web

CIRCOLARE N. 73

Oggetto: Legge 18 luglio 2025, n. 106. Indicazioni operative

Si porta a conoscenza che la Legge 106/2025 ha introdotto specifici diritti per i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti, incluse quelle rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Le disposizioni che ampliano le tutele già previste da altre norme, introducono le seguenti novità.

Periodo di comporto (per i malati oncologici con invalidità pari o superiore al 74%)

L'art. 1 della legge 106/2025 prevede, fatte salve le eventuali disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, che i lavoratori, pubblici o privati, "affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi".

Quanto previsto eleva il limite del periodo di comporto in caso di superamento del limite massimo di assenza per malattia.

Il paziente oncologico con invalidità superiore al 74% con le nuove regole potrà chiedere di assentarsi per ulteriori 24 mesi, anche frazionandoli: senza stipendio e senza contribuzione (ai fini dell'anzianità e della pensione), con la garanzia di avere la conservazione del posto di lavoro.

Durante la fruizione degli ulteriori 24 mesi il dipendente:

- ✓ conserva il posto di lavoro;
- ✓ non percepisce la retribuzione; non può svolgere attività lavorativa;
- ✓ il periodo di congedo non è utile ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici

Il nuovo periodo di congedo si aggiunge agli altri periodi di assenza per malattia previsti dal contratto. Il congedo (relativo agli ulteriori 24 mesi) è compatibile con il godimento di eventuali ulteriori benefici economici e giuridici. Inoltre, la fruizione del nuovo congedo deve decorrere dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al lavoratore a qualunque titolo.

Il personale della scuola può fruire del nuovo congedo dopo l'esaurimento dei 18 mesi previsti dall'art.17 del CCNL 2007 (eventualmente incrementabili di altri 18).

Semplificazione in materia di semplificazione

È stata semplificata certificazione delle malattie oncologiche, ovvero delle malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Con l'entrata in vigore della Legge 106/2025, la certificazione può essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Conseguentemente, il dipendente può richiedere una certificazione semplificata all'oncologo che lo ha in cura o al proprio medico di medicina generale.



Riscatto dell'ulteriore periodo di 24 mesi

Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi. È data infatti facoltà al dipendente di poter “procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente”.

Concessione della possibilità di svolgere il Lavoro agile con diritto di precedenza

Al termine dell'ulteriore periodo di congedo è prevista per il lavoratore la possibilità di poter svolgere il lavoro da remoto, con priorità rispetto ad altri lavoratori, ove la prestazione lavorativa lo consenta.

Nuove forme di permessi per visite, esami strumentali, analisi

L'art.2 della Legge n. 106/2025 riguarda ulteriori permessi specifici per visite, esami strumentali e cure mediche previsti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

In particolare, la norma prevede che tali lavoratori, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, abbiano diritto di fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, cure mediche frequenti.

I permessi sono riconosciuti anche ai dipendenti con figli minorenni affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Tali permessi sono aggiuntivi rispetto agli altri permessi previsti dal contratto o dalla legge.

Per le 10 ulteriori ore di permesso per visite si applica la medesima disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita con corresponsione del trattamento economico. Il comma 4 dell'art.2 prevede espressamente che le scuole possono procedere alla sostituzione del personale docente, educativo e ATA. La disciplina per la concessione delle ulteriori 10 ore di permesso andrà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gemma Faraco

(Documento firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)